



COMUNE DI CISLIANO
Provincia di Milano



**Regolamento per la disciplina della
Commissione per il Paesaggio
istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2015

Sommario

Articolo 1: Definizione

Articolo 2: Composizione e requisiti

Articolo 3: Nomina, designazione, durata

Articolo 4: Incompatibilità

Articolo 5: Conflitto di interessi

Articolo 6: Decadenza e dimissioni dei Commissari

Articolo 7: Attribuzioni e competenze

Articolo 8: Modalità di convocazione

Articolo 9: Validità delle sedute

Articolo 10: Indennità e rimborsi

Articolo 1: Definizione

La Commissione per il Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005, è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnico-consultive che esprime i pareri obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Cisliano, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Articolo 2: Composizione e requisiti

1. La Commissione è composta da 3 membri, compreso il Presidente.
2. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
3. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.
4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Cisliano.
5. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata al Comune di Cisliano.
6. La scelta dei candidati quali componenti della Commissione potrà avvenire mediante richiesta di terne agli Ordini professionali della provincia o sulla base della presentazione di curriculum professionale da parte di laureati o diplomati in una delle materie attinenti sopra indicate, in seguito ad avviso pubblico di selezione.
7. Ai lavori della Commissione interviene, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Area Tecnica, con funzioni di segretario, e/o altro personale dell'Area che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

Articolo 3: Nomina, designazione, durata

1. Il Consiglio comunale istituisce la Commissione e approva il Regolamento.
2. La Giunta comunale nomina, surroga e sostituisce i componenti della Commissione, ne indica il Presidente, previa verifica, da parte del Responsabile del Settore Tecnico, del possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente ed a seguito di comparazione dei curriculum delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri di cui alla D.G.R. n. VIII/8139 del 1/10/2008.
3. La durata in carica della Commissione coincide con il mandato amministrativo della Giunta comunale. Per garantire, in fase di rinnovo dell'Amministrazione comunale, la continuità dell'espletamento delle funzioni paesaggistiche ad essa attribuite, i Commissari rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

4. I Componenti della Commissione non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

Articolo 4: Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile:
 - a. con la carica di consigliere comunale o di componente della Giunta Comunale;
 - b. con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - c. con l'esercizio di attività professionale o imprenditoriale, esercitata direttamente indirettamente, nel campo dell'edilizia privata o in materia di pianificazione urbanistica sul territorio comunale.

Sono parimenti incompatibili i soggetti che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità con la carica di amministratore comunale prevista con D.Lgs n. 267/2000 o in altri casi previsti da norme vigenti.

2. I componenti della Commissione dovranno autocertificare l'assenza di cause esclusive per incompatibilità o inconfiribilità per l'affidamento dell'incarico.

Articolo 5: Conflitto di interessi

1. I componenti della Commissione devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi diretti o facenti capo:
 - a parenti o affini sino al quarto grado;
 - al coniuge;
 - a soggetti collegati professionalmente o economicamente.
2. L'astensione e l'allontanamento devono risultare dal verbale di seduta.

Articolo 6: Decadenza e dimissioni dei Commissari

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei Commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive nel corso di un anno solare. L'assenza giustificata deve essere comunicata all'ufficio tecnico almeno 48 ore prima mediante posta elettronica o fax.
2. I Commissari sono tenuti a comunicare immediatamente alla Giunta Comunale e al Responsabile del Settore Tecnico le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

Articolo 7: Attribuzioni e competenze

1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale lombardo riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e dispone che l'azione di tutela e valorizzazione vada esercitata sia per ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio.
2. Nei territori non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, viene comunque richiesta attenzione alla qualità paesaggistica degli interventi attraverso l'obbligo di esame paesistico per o progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici: in tali ambiti la salvaguardia del paesaggio va esercitata come Valutazione delle trasformazioni in rapporto al contesto paesaggistico.
3. L'esame paesistico non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo, ma costituisce una fase interna al procedimento istruttorio della pratica edilizia.
4. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge ed in relazione all'esercizio della

propria competenza specifica, l'attività della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

5. Il parere della Commissione è richiesto per:
 - a. rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
 - b. accertamento di compatibilità paesaggistica e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004;
 - c. interventi di recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui all'art. 64 della L.R. 12/2005;
 - d. giudizio di impatto paesistico dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti" di cui alla DGR n. VII/11045 del 8/11/2002;
 - e. pareri nei casi previsti dalle norme di attuazione del Piano di Governo del Territorio di Cisliano;
 - f. in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
6. Il parere della Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto ogni qualvolta si ritenga necessario, ed in particolare in merito a:
 - a. piani urbanistici e varianti agli stessi di iniziativa pubblica o privata;
 - b. progetti di opere pubbliche comunali di carattere edilizio o stradale;
 - c. progetti di opere realizzate a scomputo da enti/privati ove sia presente impatto paesistico;
 - d. ogni altra procedura relativa all'attività edilizia e urbanistica che il Responsabile del Procedimento può decidere di sottoporre all'esame della Commissione ai soli fini di un pronunciamento sull'impatto paesistico.
7. Il processo di esame dell'impatto paesistico del progetto avverrà secondo quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale e secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
8. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa e di effettuare sopralluoghi collegiali.
9. In ogni caso, il parere della Commissione deve essere adeguatamente motivato.

Articolo 8: Modalità di convocazione

1. La Commissione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore.
2. La seduta è convocata dal Segretario della Commissione su richiesta del Presidente o, in caso di suo impedimento, del vicepresidente. La convocazione avviene almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
3. Le sedute si svolgeranno preferibilmente durante gli orari di ufficio.
4. L'ordine del giorno, da trasmettere a mezzo fax o posta elettronica almeno un giorno prima della seduta, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare, la cui documentazione dovrà essere disponibile in visione ai membri della Commissione presso gli uffici comunali.
5. In caso di urgenza è ammessa deroga al termine di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 9: Validità delle sedute

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Vicepresidente, a maggioranza dei

- commissari presenti, il quale presiederà la stessa, in caso di impedimento del Presidente.
2. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente. I pareri sono resi a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. È esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute. E' comunque facoltà della Commissione convocare il progettista, ai fini dell'illustrazione del progetto, per eventuali chiarimenti e/o per particolari problematiche correlate al progetto stesso, con esclusione della possibilità di presenziare al momento dell'espressione del parere.
 4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere:
 - l'indicazione dei presenti;
 - la durata della seduta;
 - una sintesi delle questioni trattate;
 - il parere motivato;
 - eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.
 5. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti partecipanti con diritto di voto e dal Segretario.
 6. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione, contenente la data della seduta della stessa e l'indicazione sintetica del parere stesso.

Articolo 10: Indennità e rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza.

Consiglio Comunale con cui è stato approvato.